



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 87 del 19/06/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2012, n. 1005

BISCEGLIE (BA) - Art. 34 D.Lgv. n. 267/2000. Accordo di Programma per realizzazione di complesso per struttura di assistenza sanitaria extra ospedaliera e residenze. Rettifica Del. di G.R. n. 2032 del 19.09.2011

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente d'Ufficio e confermata dal Dirigente di Servizio, riferisce quanto segue:

“Il Sindaco del Comune di Bisceglie, con nota prot. n. 15574 in data 22 marzo 2010 ha richiesto al Presidente della G.R. la stipula di un Accordo di Programma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 per la realizzazione in variante al vigente P.R.G. di una struttura di assistenza sanitaria extra ospedaliera ad iniziativa della ASL/BAT1 e di un complesso residenziale - progetto proposto da “Vitobello Antonio e Società “Valente & Parteners”.

Con Deliberazione n. 2032 del 19.09.2011 il Presidente della Giunta Regionale è stato autorizzato alla sottoscrizione del suddetto Accordo di Programma.

Detta sottoscrizione, da parte del Presidente della G.R. e del Sindaco di Bisceglie, risulta avvenuta in data 30.11.2011.

Successivamente il Consiglio Comunale di Bisceglie con propria Delibera n. 138 del 27.12.2011, entro i prescritti trenta giorni previsti dall'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, ha provveduto alla ratifica dell' Accordo di Programma in questione.

In relazione a quanto innanzi, il Dirigente del preposto ufficio comunale, con nota prot. 3480 del 23.01.2012, oltre a trasmettere copia della Del. di C.C. n. 138/2011, ha segnalato un errore nella parte narrativa della deliberazione di G.R. n. 2032/2011 e precisamente per quanto riguarda la indicazione del numero degli alloggi privati da realizzare da parte del soggetto proponente.

Ciò posto, verificati gli atti di ufficio, si è riscontrato che nella narrativa della citata Delibera di Giunta Regionale n. 2032/2011 è riportato, per mero errore materiale, quale numero complessivo di alloggi (alloggi edilizia residenziale libera e alloggi edilizia residenziale sociale) il numero 49 anziché il numero 97 mentre l'qa quantità degli alloggi di edilizia residenziale libera è riportata in numero 37 anziché in numero 85.

In particolare detto errore è riscontrato al paragrafo “ASPETTI TECNICI” (pagg. nn. 5 e 6) al rigo “-alloggi edilizia residenziale libera”, qui di seguito trascritto testualmente per una migliore comprensione della vicenda:

“.....

ASPETTI TECNICI

Il progetto investe un'area di proprietà privata, ricompresa tra la Via G. Bovio, Via degli Aragonesi e Via dell'Ospedale; tipizzata nel P.R.G. vigente come "Zona Speciale F - zona per scuole di istruzione superiore all'obbligo ed attrezzature sanitarie ed ospedaliere" e disciplinata dall'art. 52 della N.T.A.

L'area è individuata nel Catasto Terreni al Foglio di mappa n. 5/A, particelle 781, 782, 1577, 1581, 1584, 1590 e 1595.

Le caratteristiche del progetto possono essere così sintetizzate:

- Superficie complessiva di intervento = mq 23.084,00
- Superficie per attrezzature sanitarie ed ospedaliere
  - in cessione gratuita alla "ASL/Bat1" = mq 6.100,00
  - per eventuali interventi di natura privata = mq 1.500,00
  - tot. = mq 7.600,00
- Superficie fondiaria per la residenza libera = mq 8.334,00
- Superficie fondiaria per la residenza sociale in cessione gratuita al Comune = mq 783,00
- tot. = mq 9.117,00
- Superficie "Standard Urbanistici" ex art. 3 D.M. n. 1444/68 sup. minima pari a 18 mq/ab = mq 5.239,79
- Superficie "Standard Urbanistici" di progetto ex art. 3 D.M. n. 1444/68 da cedere gratuitamente al Comune = mq 7.150,00
- Volumetria per residenza libera = mc 26.198,92
- Volumetria per residenza sociale in cessione gratuita al Comune = mc 2.911,00
- tot. = mc 29.109,92
- Abitanti complessivi da insediare = n 292
- Indice fabbricabilità territoriale (mq 23.084 - 7.600 = mq 15.484) = mc/mq 1,88

In particolare è prevista la realizzazione di complessivi sette blocchi edilizi, con tipologia edilizia in linea, per un numero di 49 alloggi, così suddivisi:

- alloggi edilizia residenziale libera = n 37
- alloggi edilizia residenziale sociale = n 12

Ciò premesso, dalla consultazione dell'elaborato grafico denominato "TAV. N. 10 - Tipologie Edilizie Residenziali", di cui all'elenco degli elaborati grafici posti a base delle valutazioni riportate nella citata deliberazione di G.R. n. 2032/2011, si evincono le seguenti indicazioni progettuali:

- numero blocchi ad uso residenziale = n. 6
- numero alloggi blocco n. 1  
(edilizia libera) = n. 17
- numero alloggi blocchi n. 2/3/4  
(edilizia libera) = n. 57
- numero alloggi blocco n. 5  
(edilizia libera) = n. 11  
tot. parz. = n. 85
- numero alloggi blocco n. 6  
(edilizia sociale) = n. 12  
tot. = n. 97

Quanto segnalato dal Comune di Bisceglie con la citata nota dirigenziale n. 3480 del 23.01.2012 risulta quindi un mero errore materiale al quale si pone rimedio in questa sede nei termini sopra indicati ovvero indicando in n. 97 gli alloggi da realizzare complessivamente di cui n. 85 gli alloggi edilizia residenziale libera e n. 12 gli alloggi edilizia residenziale sociale.

La correzione dell'errore materiale di cui sopra non comporta alcuna modifica degli elementi tecnico-urbanistici riportati nella stesso paragrafo, ed in particolare non comporta la modifica dei parametri relativi alla volumetria ad uso residenziale da realizzare che, ad ogni buon fine, si conferma e di seguito si riporta:

- “”- Volumetria per residenza  
libera = mc 26.198,92
- Volumetria per residenza sociale  
in cessione gratuita al  
Comune = mc 2.911,00  
tot. = mc 29.109,92””

Detta correzione, peraltro, non introduce modifiche all' "ACCORDO DI PROGRAMMA" già sottoscritto dal Presidente della Giunta e dal Sindaco di Bisceglie in data 30.11.2011 e ratificato dal Consiglio Comunale con la citata deliberazione n. 138 del 27.12.2011

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta di prendere atto dell'errore materiale segnalato dal Comune di Bisceglie, rettificando conseguentemente la deliberazione di G.R. n. 2032/2011 nei termini sopra prospettati ed autorizzando, nel contempo, il Presidente della Giunta Regionale ad emettere, ai sensi dell'art. 34 del D.lgv. n. 267/2000, il Decreto che sancisce l'efficacia della variante urbanistica sottesa all'Accordo di Programma in questione i cui contenuti e finalità restano invariati nei termini riportati nella deliberazione di G.R. n. 2032/2011.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001 ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore sulla scorta delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Ufficio e dal Dirigente di Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio.

DI PRENDERE ATTO, per le motivazioni di cui alla narrativa, dell'errore materiale segnalato dal Comune di Bisceglie in merito a quanto riportato nella precedente Delibera n. 2032 del 19.09.2011 nella parte ove si indicano rispettivamente il numero degli alloggi di edilizia residenziale libera e il numero complessivo degli alloggi (residenza libera e residenza sociale);

DI RETTIFICARE, conseguentemente, il mero errore materiale rilevato nella narrativa della citata deliberazione n.2032/2011, indicando, come da verifiche operate dall'ufficio istruttore, il numero di alloggi da realizzare complessivamente pari a 97 di cui n. 85 per edilizia residenziale libera e n 12 per edilizia residenziale sociale, così come si evince negli elaborati grafici posti a base delle valutazioni riportate nella citata deliberazione di G.R. n. 2032/2011;

DI AUTORIZZARE il Presidente della Giunta Regionale ad emettere, ai sensi dell'art. 34 del D.lgvo n. 267/2000, il Decreto che sancisce l'efficacia della variante urbanistica sottesa all'Accordo di Programma in questione i cui contenuti e finalità restano invariati nei termini riportati nella deliberazione di G.R. n. 2032/2011;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Teresa Scaringi Dott.Nichi Vendola

---